



COMUNE DI ROVERCHIARA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. delibere N. 17

Adottata il 27/04/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Individuazione delle zone non metanizzate del Territorio Comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale.

	P	A		P	A
LORENZETTI GINO	SI		ALBANI FELICE	SI	
ISOLANI LORETA	SI		TISATO ALBERTO	SI	
FREDDO MIRKO	SI		FERRARINI MORENO	SI	
FACCIONI LUCIO	SI		MANFRIN MARIO		SI
TAVELLA LORIS	SI		GIACCON GIOVANNI	SI	
PRINCIVALLE PAOLA	SI		GAGLIARDO ERICO	SI	
GIULIARI ALESSANDRO	SI				

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Tamà dott. Giovanni.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzetti Gino, nella sua veste di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopradescritto, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

PROPOSTA

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Freddo Mirko il quale illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Individuazione delle zone non metanizzate del Territorio Comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile".

Aperta la discussione interviene il Consigliere Ferrarini Moreno il quale chiede se c'è in progetto la possibilità di metanizzare altre zone;

Il Sindaco risponde che nella prossima gara di appalto si potrà proporre l'ampliamento delle aree servite;

Il Consigliere Ferrarini Moreno propone di modificare il punto n. 3 del deliberato come segue:

3. Di considerarsi ammessi ai benefici in questione gli edifici esistenti che ricadono solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, qualora abbiano già l'impianto.

Il Consigliere Freddo Mirko dà atto che la proposta del Consigliere Ferrarini Moreno viene accolta all'unanimità;

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta.

Premesso che:

1. la legge 23/12/1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lettera C), modificata con la legge 17/05/1999 n. 144 (art. 39), nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
2. la legge 23/12/1999 n. 488 (finanziaria 2000) con l'art. 12, comma 4, ha modificato quanto stabilito dalla legge di cui al precedente punto 1, stabilendo che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26/08/1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
3. la legge 23/11/2000 n. 354, art. 4, che ha convertito in legge il DL 30/09/2000 n. 268, ha chiarito che per "Frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;
4. l'art. 27, comma 2 e 3 della legge 23/12/2000 n. 388 (finanziaria 2001), ha precisato che le Frazioni dei Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale;
5. l'art. 2, comma 13 della legge 22/12/2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28/12/2001 n. 448;
6. il Comune di Roverchiara, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade in zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 15/04/2001, successivamente integrata con deliberazione n. 32 del 10/07/2001, aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai fini dei benefici previsti dall'art. 12 della legge 23/12/1999 n. 488;
7. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2005 veniva aggiornata la planimetria delle aree non metanizzate ancorché comprensiva del centro abitato.

Accertato che la legge 23/10/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile.

Considerato che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia della Dogane con nota n. 178604 di prot. del 31/12/2009, nella quale si precisa che: "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26/08/1993 n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di Consiglio Comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

Le previsioni di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22/12/2008 n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010(omissis)..... In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del DL n. 268/2000 come "...porzioni edificate.... Ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Considerato che con successiva nota n. 5961 di prot. del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella legge finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti in fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate".

Rilevato che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni Comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni discrezionali basate su ipotesi, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc..

Accertato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2005 erano stati individuati i criteri generali per l'individuazione delle zone servite dal gas metano e precisamente:

- 1) si è individuata come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di metri 60,00 nelle diverse direzioni a partire dalla rete di distribuzione del gas, sulla base forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso;
- 2) si sono previsti dei casi in deroga per quelle ipotesi nelle quali la presenza di un impedimento naturale o di infrastrutture o di servitù, comporterebbe un'eccessiva onerosità dell'allacciamento, individuando perciò un tetto di spesa oltre il quale l'allacciamento alla rete del gas può considerarsi "eccessivamente oneroso", in €. 3.600,00 per unità immobiliare, come valore medio tra i costi indicati dall'Ente gestore della rete del gas metano, precisando che il singolo utente, in sede di dichiarazione sostitutiva, assumendosi la responsabilità di quanto affermato nella motivazione della stessa circa l'esistenza di impedimenti, dovrà allegare il preventivo di spesa predisposto dall'Ente gestore della rete gas metano, comprovante il superamento del tetto di spesa predetto.

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento della planimetria che individua le frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, come previsto dall'art. 12, comma 4 della legge 23/12/1999 n. 488 (finanziaria 2000) e successive modifiche ed integrazioni.

Accertato che alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopra citata nota n. 5961 di prot. del 15/01/2010, che invita i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si rende necessario procedere alla modifica della cartografia, al fine di individuare il centro abitato dove ha sede la Casa Comunale che non può avvantaggiarsi delle agevolazioni fiscali di cui trattasi.

Accertato che per l'individuazione del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale occorre fare riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 171 del 29/06/1993.

Vista la planimetria, allegata al presente provvedimento, nella quale sono riportate le frazioni e le zone del Comune di Roverchiara che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la Casa Comunale, ed all'esterno della fascia di 60,00 metri evidenziata in colore blu per la rete MP ed in colore magenta per la rete BP.

Precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, presso il Comune di Roverchiara, utilizzando la cartografia annualmente aggiornata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato; ed i gestori chiederanno di seguito il rimborso al Ministero delle Finanze.

Visto il D.P.R. 26/08/1993, n. 412.

Vista la legge 23/12/1998, n. 448 (art. 8, comma 10, lett. c).

Vista la legge 23/12/1999, n. 488 (art. 12, comma 4).

Vista la legge 17/05/1999 n. 144 (art. 39).

Visto il D.Lgs. 30/09/2000, n. 268 (art. 4 e 5).

Vista la legge 23/11/2000, n. 354 (art. 4, comma 2).

Vista la legge 23/12/2000, n. 388 (art. 27).

Vista la legge 28/12/2001, n. 448 (art. 13).

Vista la legge 22/12/2008 n. 203 (legge finanziaria 2009 – art. 2, comma 13).

Vista la legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010).

Visto il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada – artt. 3 e 4).

Vista la nota n. 178604 di prot. del 31/12/2009 e n. 5961 di prot. del 15/01/2010 dell'Agenzia della Dogana, in atti al n. 885 di prot. del 10/02/2010.

Visti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui riportati integralmente, la planimetria, in atti al presente provvedimento, riportante le frazioni e le zone non metanizzate del Comune di Roverchiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 23/12/1999, ed ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 268 del 30/09/2000, che determina il concetto di "frazione".

2. Di stabilire che per insediamenti in “zone non metanizzate”, si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 60,00 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, come evidenziato nella suddetta planimetria, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas.
3. Di considerarsi ammessi ai benefici in questione gli edifici che ricadono solo parzialmente nell’area considerata non metanizzata, qualora abbiano già l’impianto.
4. Di consentire inoltre, in via d’eccezione, ubicate in area non metanizzata anche quelle case che, pur essendo interne alla fascia descritta e risultano comunque al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, per impedimenti naturali o dovuti alla presenza di infrastrutture (fossi, strade di grande scorrimento, ecc. ...) o di servitù, risultino impossibilitate a ottenere l’allacciamento alla rete del gas senza essere gravate da eccessiva onerosità, il cui tetto viene fissato, per le motivazioni espresse in narrativa, in €. 3.600,00. Si precisa che tale situazione dovrà essere descritta dal singolo utente che, con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il cui modello, predisposto dagli uffici comunali competenti, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, si assume la responsabilità di quanto affermato che dovrà comunque essere supportato da un preventivo di spesa predisposto dall’Ente gestore della rete del gas metano, che deve risultare superiore alla cifra sopra indicata.
5. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, come disposto dall’art. 12, comma 4, punto 4, della legge 23/12/1999 n. 488.
6. Di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell’attività in oggetto, nonché per favorire l’accesso e la partecipazione della cittadinanza, i seguenti strumenti: pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roverchiara ed affissione di apposito avviso presso i locali pubblici.
7. di dare atto che saranno adottati:
 - * con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica le correzioni di eventuali errori materiali, rilevati nelle cartografie in atti;
 - * con delibera della Giunta Comunale eventuali aggiornamenti della “tariffa” di riferimento circa l’eccessiva onerosità;
 - * con delibera dal Consiglio Comunale, da adottarsi annualmente, per le eventuali variazioni, nel caso in cui si modifichi l’attuale situazione della rete di distribuzione del gas metano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile.

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, C.F. _____, residente in
_____, Via _____,
n. _____, utilizzatore dell'impianto termico ubicato presso l'edificio con sede a
Roverchiara in Via _____, n. _____;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che il gasolio oppure il GPL che intende acquistare dalla ditta _____,
con sede in _____, Via _____,
n. _____, a prezzo scontato del beneficio previsto dalla legge 448/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto edificio quale combustibile per
riscaldamento e fornito attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi.

Che qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore.

Che il Comune di Roverchiara è inserito nella zona climatica "E" in base al DPR 26/08/1993, n.
412, dichiara inoltre, che l'area su cui è ubicato l'edificio sopra descritto si trova nel territorio del
Comune di Roverchiara, ed è stata riconosciuta area non metanizzata dalla delibera del C.C. n.
___ del _____.

Che il beneficio di cui trattasi non rientra in alcuna delle ipotesi di cumulabilità di cui al 4°
comma dell'art. 12 della L. 488/1999.

Che l'immobile non risulta comunque già allacciato alla rete del gas metano.

Che l'immobile non rientra all'interno del centro abitato dove ha sede la casa comunale.

Roverchiara li _____

Firma

COMUNE DI ROVERCHIARA

PROVINCIA DI VERONA

APPLICAZIONE ART. 49 COMMA 1 D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

ESAME DELLA PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA : Individuazione delle zone non metanizzate del Territorio Comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile.

IL SINDACO
(F.to Lorenzetti Gino)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Roverchiara, li 19/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Faccini geom. Emanuela

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gino Lorenzetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tamà dott. Giovanni

N.ro 81 del Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 30.04.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Roverchiara, lì 30.04.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 11.05.2010

Roverchiara, lì 11.05.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Roverchiara, lì 30.04.2010 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Serafini rag. Carla

